



Comune di Val della Torre
Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO SULLA
DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI
PARCHEGGI ROSA E SUL
RILASCIO DEI RELATIVI
CONTRASSEGNI**

Art. 1 - Finalità.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 – Destinatari.....	4
Art. 4 – Procedimento di rilascio.....	4
Art.5 – Validità, durata e cessazione del contrassegno rosa.....	5
Art. 6 – Sanzioni	5
Art. 6 – Disposizioni finali	5

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina il rilascio del permesso di sosta per i parcheggi rosa di cui all'art. 1 c.3 del D.L. n. 121 del 10/09/21 con il quale sono state introdotte modifiche al Codice della Strada relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del rilascio del "Contrassegno Rosa" si definiscono donne in stato di gravidanza, le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono genitori con un bambino di età non superiore a due anni il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità.

Lo stallo di sosta rosa riservato – ove individuato - è identificato mediante la segnaletica stradale orizzontale e verticale posta ai sensi del vigente Codice della Strada. L'utilizzo di detti stalli è subordinato all'esposizione di specifico contrassegno denominato "Contrassegno Rosa" rilasciato dall'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 3 – Destinatari

Possono chiedere il rilascio del predetto permesso coloro i quali dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) essere donna residente nel Comune di Val della Torre ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere genitore residente nel Comune di Val della Torre di un bambino di età non superiore a due anni.

Art. 4 – Procedimento di rilascio

I soggetti in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3, possono presentare istanza mediante la compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio di Polizia Municipale, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda. Al modulo di richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- certificato medico curante attestante lo stato di gravidanza;
- copia del documento di riconoscimento dell'istante;
- n. 2 marche da bollo da € 16,00;
- copia di carta di circolazione dei veicoli da autorizzare.

Il contrassegno verrà rilasciato entro 30 giorni dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Art.5 – Validità, durata e cessazione del contrassegno rosa

I permessi rilasciati a donne in gravidanza sono validi sino a 10 giorni successivi alla data presunta del parto indicata nella documentazione medica prodotta all'atto della richiesta.

A seguito del parto, è possibile richiedere il rinnovo fino al compimento del secondo anno del figlio, presentando apposita istanza corredata dal certificato di nascita del figlio completo di indicazione della paternità e maternità.

I permessi rilasciati ai genitori di figli di età inferiore a due anni saranno validi dalla data del rilascio fino alla data del compimento del secondo anno di età.

Nel momento in cui, per qualsiasi motivo, i requisiti previsti dalla normativa vigente vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione del contrassegno e dell'allegata autorizzazione entro e non oltre 15 giorni. Detto periodo non costituisce proroga all'autorizzazione e il suo utilizzo potrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 6 – Disposizioni finali

All'entrata in vigore della normativa nazionale, tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento eventualmente incompatibili con la stessa saranno da ritenersi abrogate.